

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

Tra i Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese



DETERMINAZIONE N. 07 del 24.08.2018

OGGETTO: CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I. – DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 22 del 23/06/2017 avente ad oggetto: "Elezione Presidente dell'Unione di Comuni Appennino Pistoiese";

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell'Unione n. 3 del 23/08/2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili di Posizione Organizzativa;

RICHIAMATO l'atto consiliare n. 2 del 13/03/2018 di approvazione del bilancio anno 2018;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché l'art. 151, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificati dal D.Lgs. 118/2011;

PREMESSO che la dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, matricola n. 8, ha presentato richiesta acquisita al protocollo dell'ente n. 6036 del 23/08/2018, al fine di ottenere la concessione dei permessi previsti dalla Legge n. 104/1992 per l'assistenza alla suocera;

VISTA la copia del verbale della Commissione Medica dell'ASL Pistoia del 01/02/2018 che riconosce, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992, la situazione di portatore di handicap grave (art. 3, comma 3) alla suocera della dipendente, senza revisione;

VISTA la dichiarazione della dipendente che, sotto la propria responsabilità penale (dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000) attesta:

- di essere l'unica persona che usufruirà dei permessi di cui alla normativa in oggetto;
- che il soggetto da assistere non risulta ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica/privata;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione da cui consegua la perdita della legittimazione alla fruizione dei menzionati permessi;

RICHIAMATI

- L'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 e s.m.i. così come modificato ed integrato;

- La Circolare ex INPDAP – Direzione Centrale delle Entrate contributive n. 35/2000 la quale dispone che per i dipendenti pubblici le tre giornate di permesso mensile ai sensi dell’art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, devono essere interamente retribuite ed assoggettate all’ordinaria contribuzione previdenziale;
- L’art. 19, comma 6, del CCNL Enti Locali del 06.07.0995 non modificato dai successivi contratti, in materia di permessi retribuiti ai sensi della legge 104/1992;
- La Circolare del Dipartimento della F.P. del 06.12.2010 n. 13;

RITENUTO sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere la richiesta della dipendente in argomento, concedendole la possibilità di fruire di n. 3 giorni di permesso mensile per assistenza al familiare portatore di handicap, a decorrere dalla data del presente atto, sussistendo, nel caso di specie, tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

VISTO l’art 147 bis Visto l’art. 147 bis comma 1 del T.U. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

1. **DI RICONOSCERE**, per i motivi di cui in premessa, alla dipendente a tempo pieno e indeterminato, matricola n. 8, la sussistenza dei requisiti per la concessione di tre giorni/18 ore di permessi mensili retribuiti ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 104/1992 nella sua qualità di nuora del portatore di handicap grave;
2. **DI CONCEDERE** la fruizione di 3 giorni di permessi mensili retribuiti, ovvero dell’equivalente di 18 ore mensili, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della Legge n. 104/1992 e dell’art. 19 del CCNL 06/07/1995, per l’assistenza al familiare portatore di handicap grave;
3. **DI DARE ATTO**, giusta la documentazione prodotta, che:
 - alla regolarizzazione dei singoli permessi provvederà il Responsabile di Area di riferimento della dipendente;
 - in caso di accertamento dell’insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi, la dipendente decadrà dai benefici ad oggetto;
 - alla dipendente spetterà l’intera retribuzione e non subirà modifiche nel trattamento previdenziale;
 - l’utilizzo dei permessi non incide sulla maturazione delle ferie e i giorni di permesso saranno valutati ai fini dell’anzianità di servizio;
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente all’interessata, al Responsabile di Area Dott. Francesco Benesperi e all’ufficio incaricato alla pubblicazione.

F.to La Responsabile – Servizio Personale
Nesti Luana